

**DECRETO “AIUTI TER”  
ESTENSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ENERGETICI AD  
OTTOBRE E NOVEMBRE 2022**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 23 settembre 2022 n.144 c.d. “Aiuti ter” recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" è stato esteso ai mesi di ottobre e novembre 2022 il credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. La nuova misura aumenta l’entità delle agevolazioni e la platea dei destinatari precedentemente previste e disciplinate dal D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modifiche in L. 15 luglio 2022 n. 91 c.d. “Decreto Aiuti” e dal D.L. 9 agosto 2022 n. 115 convertito con modifiche in L. 21 settembre 2022 n. 142 c.d. “Decreto Aiuti bis” (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 31 DEL 05/08/22 e CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 32 DEL 02/09/22).

L’insieme delle misure ad oggi previste risulta pertanto il seguente:

Categorie imprese utilizzatrici di prodotti energetici (gas / energia elettrica)	Credito Imposta sui consumi I TRIM. 2022	Credito Imposta sui consumi II TRIM. 2022	Credito Imposta sui consumi III TRIM. 2022	Credito Imposta sui consumi OTTOBRE '22 E NOVEMBRE '22
NON GASIVORA	Non spettante	25%	25%	40%
GASIVORA	10%	25%	25%	40%
NON ENERGIVORA	Non spettante	15%	15%	30%
ENERGIVORA	20%	25%	25%	40%

I requisiti previsti dalle diverse categorie di imprese per avere diritto all’estensione del credito di imposta introdotto dal D.L. “Aiuti ter” per l’acquisto di energia elettrica e gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, sono i seguenti:

**IMPRESE “ENERGIVORE”**

(di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017): i costi per kWh della componente energia elettrica sostenuti dalle aziende e calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi devono avere subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 (in caso di energia prodotta e autoconsumata dalle stesse imprese, l’incremento del costo si calcola sulla base della variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati per la produzione, mentre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale);

**IMPRESE “GASIVORE”**

(operante in uno settori di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della transizione iconologica 21 dicembre 2021 n.541 e che ha consumato nel primo trimestre solare dell’anno

2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al netto di eventuale consumi per usi termoelettrici): il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici deve essere aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;

### **IMPRESE "NON ENERGIVORE"**

dotate di contatori di potenza pari almeno a 4,5 kW,: il prezzo della componente energetica utilizzata, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, deve avere subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;

### **IMPRESE "NON GASIVORE"**

il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici deve essere aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;

I crediti d'imposta di cui al nuovo provvedimento:

- devono essere utilizzati in compensazione (modello F24) entro il 31/03/2023, così come quelli previsti dal D.L. 9 agosto 2022 n. 115 convertito con modifiche in L. 21 settembre 2022 n. 142 c.d. "Decreto Aiuti bis" per i quali sono stati prorogati i termini di utilizzo;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni;
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.

E' stato inoltre confermato che, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022.



Consorzio per l'energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

**Dott. Federico Marangoni**

☎ 0544/280214

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

**Dott. Ing. Magda Melandri**

☎ 0544/280225

☎ 342/1104258

@ melandri@confimiromagna.it